DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 2517]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/518/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

(1) considerando che, in data 16 luglio 1999, le competenti autorità della Svizzera hanno informato la Commissione che, in due occasioni, è stata riscontrata la presenza di dietilstilbestrolo (DES) nelle carni bovine importate da uno stabilimento degli Stati Uniti d'America (USA);

(2) considerando che l'impiego di DES, data la sua tossicità, è stato vietato a norma dell'articolo 2 bis e dell'articolo 3 bis della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 28 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali [2];

(3) considerando che per le stesse ragioni l'impiego del DES è vietato anche negli USA;

(4) considerando che i servizi della Commissione non hanno ricevuto, da parte delle autorità statunitensi, alcuna spiegazione ufficiale sulla questione o su eventuali misure adottate per far fronte alla situazione;

(5) considerando che le misure di controllo applicate ai posti d'ispezione frontalieri nella Comunità devono includere apposite prove per gli stilbeni;

(6) considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 94/360/CE della Commissione [3], il secondo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 1 bis è sostituito dal seguente testo:

«— da ogni partita vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti ormoni xenobiotici: acetato di melengestrolo, trenbolone, zeranolo e stilbeni, dietilstilbestrolo incluso, nonché di livelli anormalmente elevati di residui degli ormoni naturali 17 beta estradiolo, progesterone e testosterone;».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
[2] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
[3] GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.